

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1

Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2

Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SEGRETARIO REGIONALE

La **Direzione regionale del Piemonte del Partito Democratico**, riunitasi il 5 novembre 2018, approva, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018, il seguente Regolamento per le procedure relative all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali/territoriali e dei Segretari di Circolo.

Articolo 1 Convocazioni delle procedure elettorali

L'Unione regionale del Piemonte partecipa alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento.

Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento: a) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari e le cui Assemblee/Direzioni hanno terminato il loro mandato; b) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica; c) le Federazioni provinciali/territoriali ed i circoli i cui organismi risultano commissariati.

L'elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte è fissata per **domenica 16 dicembre 2018**.

Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggiore numero di iscritti, sempre che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

Articolo 2 Commissione regionale per il Congresso

L'Unione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il Congresso, che ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, della Convenzione regionale, se celebrata, e delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

La Commissione è composta da 11 membri eletti con maggioranza assoluta dalla Direzione regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione Regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l'Assemblea regionale.

La Commissione verrà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale.

La Commissione sarà integrata dal responsabile regionale dell'Organizzazione.

Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia, o suo delegato, e il Segretario regionale dei Giovani Democratici.

I componenti della Commissione Regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 15, comma 9 e 10, dello Statuto del Partito.

La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento dei lavori e nelle decisioni da assumere la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione:

- formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale;
- certifica a livello regionale i risultati delle riunioni di circolo;
- convoca la Convenzione regionale se prevista;
- formalizza l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- certifica i risultati delle Primarie e proclama gli eletti in Assemblea regionale;
- svolge ogni altro compito attribuitole dal presente Regolamento.

La Commissione nomina un proprio delegato, anche al di fuori dei propri membri, che affiancherà in ciascuna Federazione territoriale il Segretario nelle seguenti attività:

- curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie,
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- nominare i presidenti e gli scrutatori di seggio;
- calendarizzare le riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione Regionale i verbali di seggio delle primarie.

Articolo 3

Presentazione delle candidature a Segretario regionale

Entro le ore 20 del 24 novembre 2018 devono essere depositate presso la Commissione regionale per il Congresso le candidature a Segretario regionale, con le relative linee politico-programmatiche.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da almeno un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno quattro federazioni provinciali. Il tetto massimo di iscritti firmatari nel territorio di una singola provincia non può superare il 60% del totale di firme raccolte nella Regione.

La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.

L'ordine delle candidature sulle schede elettorali, così come l'ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, è individuato attraverso sorteggio a cura della Commissione Regionale per il Congresso.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle riunioni di circolo (territoriali e di ambiente)

Le riunioni di circolo si svolgono tra **lunedì 26 novembre e venerdì 7 dicembre 2018**.

Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo, e, qualora prevista, possono essere delegati alla Convenzione regionale:

- a) tutti gli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio circolo;

b) tutti i nuovi iscritti al PD che hanno aderito al Partito **entro il 13 novembre 2018**.

La Commissione Regionale fornisce ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafe degli iscritti sono certificate ai sensi del Regolamento nazionale del tesseramento.

Il Segretario di federazione, d'intesa con il delegato della Commissione Regionale, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.

In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario di Federazione che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate, secondo l'ordine di sorteggio comunicato dalla Commissione Regionale, le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate a livello territoriale alla Commissione regionale.

È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati Segretario regionale.

La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori, così come specificato dal comma 4 dell'art. 1.

Articolo 5

Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale

Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale durante l'esercizio del loro mandato: i Presidenti della regione o del Consiglio regionale, gli assessori regionali, i presidenti di provincia e i sindaci delle città capoluogo regione e di provincia.

L'Assemblea regionale è composta da 400 membri.

I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi individuati e deliberati per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.

La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale, salvo dimissioni antecedenti la data di presentazione delle liste indicata al successivo comma 7.

I seggi vengono assegnati ai collegi a cura della Commissione Regionale per il Congresso secondo la medesima proporzione utilizzata per l'assegnazione dei seggi relativi all'elezione dei membri all'Assemblea nazionale.

In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse liste collegate a ciascun candidato se presentate in almeno 6 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti e sino ad un massimo di 50 iscritti in ciascun Collegio. Ciascuna lista deve contenere almeno la metà e fino al doppio degli eligendi. Si può sottoscrivere una sola lista.

Le liste, corredate degli elenchi dei candidati all'Assemblea regionale, devono essere presentate entro le **ore 20.00 di venerdì 7 dicembre 2018** presso la Commissione Regionale per il Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro le successive 24 ore la Commissione Regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato a Segretario regionale. Le liste devono, a pena di nullità, rispettare l'alternanza di genere.

La Commissione Regionale, accertata la regolarità formale di presentazione delle liste e dei relativi collegamenti, predispone per ciascun collegio il modello di scheda.

La Commissione Regionale per il Congresso, unitamente ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 11, determina **entro il 30 novembre 2018** il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile dovranno essere istituite le stesse sezioni elettorali, in numero e ubicazione, già deliberate in occasione delle primarie del 30 aprile 2017. **Entro il 7 dicembre 2018** dovranno essere nominati i presidenti e gli scrutatori di seggio.

L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti all'Anagrafe certificata 2017 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti che hanno aderito al PD entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni statutarie per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e dalla Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono interamente richiamati.

Si vota dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 16 dicembre 2018.

A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali di tutte le sezioni della provincia, li trasmette alla Commissione Regionale per il Congresso per le operazioni di sua competenza. La Commissione Regionale per il Congresso, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

I membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base dell'ordine di candidatura nella lista.

Articolo 6

Diritto e modalità di voto

Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

La Commissione Regionale predispone il modello per la registrazione dei dati anagrafici degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione deve contenere inoltre l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo di **due euro** destinato al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico non sono tenuti al versamento di due euro e sono automaticamente registrati all'Albo degli elettori.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale

La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni dallo svolgimento delle primarie. L'Assemblea regionale, sotto la Presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione regionale, elegge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto regionale, il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente dell'Assemblea sono proposte all'Assemblea dalla Commissione, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario regionale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

Qualora nessun candidato abbia riportato detta maggioranza assoluta, il Presidente indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea regionale e proclama eletto Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra i due

candidati ammessi al ballottaggio, viene proclamato Segretario regionale quello tra i due che, su base regionale, abbia ottenuto il maggior numero di voti assoluti.

I candidati alla carica di Segretario regionale non eletti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad esclusione delle votazioni per l'elezione o per la sfiducia del Segretario regionale.

Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario regionale, il candidato viene proclamato Segretario regionale dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso previsto dal comma precedente risultano eletti membri dell'Assemblea regionale tutti i candidati delle liste collegate all'unico candidato alla Segreteria regionale, fino al raggiungimento del plenum dell'organismo, in base all'ordine di presentazione nelle liste per ciascun collegio. Qualora non fosse raggiunto il plenum, nella stessa seduta il Segretario regionale proclamato ne propone l'integrazione mettendola al voto dell'Assemblea.

Articolo 8 Garanzie

La Commissione Regionale provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate e, allo scopo di garantire pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Segretario regionale, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

Le Commissione Regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche, secondo le disposizioni previste dalle fonti statutarie e regolamentari.

In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione Regionale, provvede con surroga la Segreteria nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalle relative norme delle fonti interne e, nello specifico, dal Codice Etico, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente e correttezza.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata, e dal Nuovo Regolamento UE sul trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Articolo 9 Costi e mezzi di propaganda. Limiti di spesa e rendiconti

Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan o immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.

In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:

- impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
- impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
- inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Il tetto massimo di spesa per l'intera campagna elettorale non potrà superare euro 20.000 (ventimila) per ciascun candidato alla carica di Segretario regionale.

Ciascun candidato alla carica di Segretario regionale dovrà rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale depositando presso la Commissione Regionale per il Congresso idonea documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla celebrazione delle Primarie.

Articolo 10 **Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie**

Eventuali segnalazioni, contestazioni o ricorsi sulla regolarità del percorso congressuale in ogni sua fase vanno rivolti alla Commissione Regionale per il Congresso, che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto nazionale e dello Statuto regionale.

Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero gli ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 11 **Norme di salvaguardia**

I candidati alla Segreteria ed all'Assemblea regionale si impegnano a:

- riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle primarie così come certificati dalla Commissione Regionale per il Congresso e dalla Commissione di Garanzia regionale e nazionale;
- deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di natura regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione Regionale interviene con indirizzi e norme esplicative, attuative o interpretative del presente Regolamento e del Regolamento Quadro nazionale.

Articolo 12 **Congressi provinciali e di circolo**

I Congressi per l'elezione dei Segretari di circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea/Direzione e del Segretario provinciale si svolgono secondo le regole previste dall'art. 46 dello Statuto del PD. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 4, comma 3, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.